



REVISIONE: 17-1
DATA DI EMISSIONE: 2017-12-27

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente addendum al Regolamento CC-IN1 (IT) si applica alle sole certificazioni rilasciate in Italia, per i Sistemi di Gestione Qualità in conformità alla ISO 9001, nel settore IAF 28, in ottemperanza ai requisiti contenuti nel Regolamento ACCREDIA RT05 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. IAF 28)”, ultima versione applicabile, disponibile sul sito www.accredia.it, il quale fa parte integrante del presente Regolamento.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente addendum è necessario fare riferimento al “Regolamento per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un’ Organizzazione.” CC-IN1 (IT), nella ultima versione applicabile disponibile, sul sito www.certiso.it.

Queste regole particolari sono emesse allo scopo di definire specifiche regole applicative, per le certificazioni di conformità alla norma ISO 9001, alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento IAF 28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”, garantendo una corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali dei riferimenti normativi applicabili, per il conseguimento e mantenimento del riconoscimento ACCREDIA nel citato settore e conseguente rilascio, sotto accreditamento PCA e riconoscimento ACCREDIA, di certificazioni di conformità alla norma ISO 9001.

CONTATTI:

Ente che rilascia il Certificato:

PCC Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sportowa 29
55-040 Kobierzyce
tel.:+48 570 725 574
e-mail: biuro@PCC-cert.pl
www: <http://www.PCC-cert.pl>

o affidatario esterno:

Certiso S.r.l., con sede in Napoli (Italia), alla via del Parco Margherita, n° 24/b
e-mail: info@certiso.it
www: <http://www.certiso.it>
fax: 800-960452



2. DEFINIZIONI, INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le definizioni di base e i termini utilizzati nel bollettino integrativo sono descritti nei seguenti documenti:

- RG-16 - rev. 02 - Regolamento per il riconoscimento di organismi accreditati da altri enti di accreditamento firmatari degli accordi EA MLA- Parte Generale
- RG-16-1 - rev. 00 - Regolamento per il riconoscimento di organismi accreditati da altri enti di accreditamento firmatari degli accordi EA MLA, per il rilascio di certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 (documento ACCREDIA RT-05)
- RT- 05 - Regolamento Tecnico settore IAF 28 ACCREDIA - rev. 02 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. IAF 28)”

da aggiungersi a quelli già richiamati nel “Regolamento per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un’ Organizzazione” CC-IN1 (IT).

Si ritiene utile richiamare, a titolo non esaustivo, le seguenti definizioni:

- Attività: tipologia di intervento associato ad una o più opere (si rimanda per dettagli al § 7.1). Nell’ambito delle attività si distinguono:



- attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc.);
- attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc.).
- Tipologia di opera: oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...) (si rimanda per dettagli al § 7.1 del Regolamento RT05).
- Processo realizzativo: insieme di attività associate a tipologie di opera (si rimanda per dettagli al § 7.1 del Regolamento RT05).
- Macrotipologia: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica..." (si rimanda per dettagli al § 7.1 del Regolamento RT05).

3. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

L'attività di audit sulla singola Organizzazione viene pianificata a valle di un inquadramento generale della stessa (in accordo a quanto previsto dal paragrafo 9.1.1).

La procedura di certificazione è dettagliatamente descritta nel "Regolamento per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione" CC-IN1 (IT); il presente documento contiene i soli requisiti aggiuntivi applicabili nell'ambito delle certificazioni rilasciate dall'Ente in conformità alla ISO 9001 alle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. IAF 28). Per il presente documento sono da considerarsi obbligatorie tutte le prescrizioni previste dal regolamento generale CC-IN1 (IT).

I criteri di gestione del processo di valutazione dell'Ente (quali: campionamento dei multisito, motivazione e programma del campionamento, tipologie di attività da campionare (scelta dei cantieri), criteri da adottare per riconoscere le varie attività e riportarle poi come campo di applicazione sul Certificato, criteri per l'esecuzione delle sorveglianze e per il rinnovo della certificazione, criteri di pianificazione in merito alle scadenze delle sorveglianze ed alla scadenza triennale della certificazione) seguono i dettami delle norme e regolamenti di cui al par. 2, con le modalità previste nei paragrafi successivi.

Tutta la tempistica, per il settore costruzione IAF28, indicata nel presente regolamento, è vincolante ai fini della concessione o mantenimento o rinnovo della certificazione dell' Organizzazione. Eventuali proroghe e/o deroghe sono comunicate per iscritto all'Organizzazione nel rispetto dei requisiti processuali, da parte dell'Ente, dovuti dall'adozione del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT05 in ultima revisione.

3.1 Richiesta di Certificazione

L'Organizzazione interessata alla Certificazione può richiedere un'offerta all'Ente, inviando i moduli "Richiesta di calcolo dei costi di certificazione" e le relative Appendici, disponibili presso la Segreteria o sul sito web www.certiso.it, debitamente compilati in tutti i campi applicabili e firmati dal rappresentante legale o da un suo incaricato. Si precisa che l'organizzazione deve indicare obbligatoriamente la società di consulenza e/o il consulente cui si è rivolta per lo sviluppo, l'implementazione e l'eventuale mantenimento del sistema di gestione.

Nel caso di documentazione incompleta e/o compilazione non esaustiva nei pertinenti campi, l'apertura della pratica viene rinviata fino a quando l'Organizzazione non completerà la documentazione e/o la domanda.

La pianificazione dell'attività di certificazione avviene sulla base delle informazioni riportate nella domanda ricevuta con gli allegati. L'Organizzazione s'impegna a garantire la completezza e veridicità dei suddetti documenti.

3.2 Offerta per la Certificazione

L'Ente, in base ai dati contenuti nel questionario informativo "Richiesta di calcolo dei costi di certificazione" e dei relativi allegati, valuta la capacità di svolgere la commessa, esaminando lo scopo della Certificazione, le eventuali esclusioni, il numero degli addetti, l'ubicazione di eventuali sedi o cantieri, gli ulteriori settori IAF per cui è eventualmente richiesta la Certificazione e la disponibilità di auditor dell'Ente qualificati per il/i settore/i. Dopo aver effettuato tali valutazioni, predisponde il contratto e l'offerta economica per la Certificazione/i richiesta/e secondo quanto previsto dal tariffario vigente.



Nel caso di domanda di subentro il contratto e l'offerta potranno essere emessi solo successivamente all'esito positivo del riesame preliminare per l'analisi dell'accettazione della domanda di subentro.

L'Ente, avendo modo di conoscere la realtà dell'organizzazione durante l'Audit di Fase 1, di cui al successivo par. 3.4, si riserva di valutare la necessità di modificare la propria offerta economica qualora vengano riscontrati scostamenti rispetto ai dati ricevuti con la domanda.

Il costo dell'attività di certificazione è proporzionale al numero di giorni/uomo necessari alla valutazione del Sistema di Gestione dell'azienda ed è basato sulle dimensioni aziendali (numero di addetti, numero di cantieri e loro dislocazione geografica, in riferimento a quanto prescritto dalle norme IAF MD 5) sulla complessità dei prodotti/processi/servizi e sul tipo di Certificazione richiesta.

Il calcolo dei giorni di audit e la relativa offerta commerciale è effettuato sulla base dei criteri definiti nel documento "Tariffario SGQ IAF28", revisione vigente, e degli eventuali allegati che lo completano nella loro revisione vigente.

A tale riguardo, si ricorda che il significato del termine "addetti", si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ. Il numero totale degli addetti per tutti i turni è il punto di partenza per la determinazione della durata dell'Audit. L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva.

In ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, nella fase di riesame della domanda, l'Ente procederà alla determinazione del numero di "addetti equivalenti" (al netto degli eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà), considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, tramite opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio e il reddito procapite di riferimento del settore (determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche).

L'Ente, nella predisposizione delle offerte, valuterà anche l'eventuale operatività e significatività di cantieri siti all'estero.

Nell'offerta viene specificato separatamente:

- il costo dell'Audit di Certificazione indicandone la durata;
- il costo dei due Audit di sorveglianza indicandone la durata;
- i giorni/uomo per l'Audit di rinnovo;
- eventuali spese aggiuntive (fase di preparazione, concessione della Certificazione, attività di sorveglianza, costi di trasferta dell'auditor, Audit supplementari).

L'Ente può richiedere modifiche dei dati riportati nell'offerta commerciale già sottoscritta (in termini di costo del servizio e/o di tempo da dedicare allo stesso) con l'emissione di una nuova offerta commerciale in sostituzione della precedente, qualora le ulteriori informazioni, acquisite in fase di audit o in fase di pianificazione degli audit successivi all'audit di certificazione o rinnovo, comportino una variazione dei dati riportati nella precedente offerta commerciale applicata. La non accettazione delle nuove condizioni commerciali è considerata dall'Ente come una disdetta del servizio e rinuncia alla certificazione (cfr. par. 11). Nel caso in cui sia necessario rimodulare l'offerta commerciale già sottoscritta nel corso dell'audit presso l'organizzazione, la mancata accettazione della nuova offerta commerciale comporta la sospensione immediata del servizio e l'addebito di tutti i costi sostenuti dall'Ente relativi ad emissione offerta, preparazione e pianificazione audit, figure professionali incaricate alla conduzione dell'audit, nonché tutte le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute e da sostenere per il rientro nella sede di lavoro.

3.2.1 Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre a verifica si specifica quanto segue:

- per Processo Realizzativo di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel



rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);

- per Attività s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi.

Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici;
- per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade;
- per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti.

Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario. Eventuali eccezioni dovranno saranno adeguatamente motivati e documentati dall'Ente;

- Per Macrotipologia si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per l'attività di costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole,... in tutte le fasi realizzative a partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti;
- per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali;
- per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri riportati nei paragrafi che seguono.

3.3 Pre Audit facoltativo (sul campo su richiesta del cliente)

Si tratta di un audit effettuato solo su esclusiva richiesta dal cliente, prima dell'esecuzione delle attività di certificazione previsto dai Regolamenti CC-IN1-it e CC-IN1-it-app.1.

Il pre-audit deve essere svolto prima dell'audit di certificazione e può includere un esame preliminare della documentazione di sistema da eseguire presso l'organizzazione.

La richiesta da parte dell'organizzazione di un audit preliminare ha come obiettivo la valutazione del suo grado di idoneità ad affrontare l'iter di certificazione, l'eventuale applicabilità di norme e requisiti legislativi relativi al prodotto o servizio, l'eventuale non applicabilità di particolari requisiti normativi relativi al sistema qualità.

Tale attività può consentire all'organizzazione stessa di precisare il campo di applicazione del proprio SGQ, di individuare eventuali carenze nella documentazione e/o nell'attuazione del SGQ.

I risultati del preaudit sono registrati dal Responsabile del Gruppo di Verifica nel rapporto di preaudit, consegnato in copia all'Organizzazione.

L'organizzazione è libera di decidere se e quando continuare l'iter di certificazione o di interrompere il rapporto contrattuale dopo il pre-audit.

I contenuti di tale rapporto non hanno influenza sull'esito e sulla durata dell' eventuale successivo audit di certificazione.



3.4 Audit Iniziale

L'audit di prima certificazione è svolto dall' Ente in due fasi: Audit di Fase I e Audit di Fase II.

L' intervallo di tempo tra i due audit è pari a massimo 6 mesi. Nella determinazione di tale intervallo, l' Ente considera le esigenze dell'organizzazione per risolvere tutte le anomalie emerse in Fase I.

L'Ente, ricevuti il contratto e l'offerta firmati dall'azienda, provvede a contattare l'Organizzazione per la pianificazione dell'Audit. L'attività di verifica deve essere effettuata in sede e in cantiere.

Al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi di cui al precedente § 3.2.1, pertanto non potrà esser applicato alcun fattore di riduzione.

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall'Ente in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito l' Ente richiede l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio attraverso l'appendice alla Richiesta di calcolo dei costi di certificazione.

In relazione ai criteri per i tempi di audit e per il campionamento dei cantieri si specifica quanto segue:

- la verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.
- Non è consentito effettuare audit della durata inferiore ad 1 giorno/uomo che normalmente si intende composto da 8 ore. La sua durata può essere estesa fino ad un massimo di 10 ore totali per motivate e documentate giustificazioni. Resta confermato quanto riportato in Nota 1.
- Non è ammesso effettuare audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate e documentate giustificazioni.
- Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.
- Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.
- Un processo realizzativo può essere verificato mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.
- La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

Ogni eventuale cambiamento e scostamento dalla pianificazione iniziale verrà prontamente preso in carico dall'Ente , che provvederà a pianificare nuovamente le attività di valutazione.

Per le anomalie, la loro classificazione e la loro gestione si rimanda al "Regolamento per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione" CC-IN1 (IT).

3.7 Delibera tecnica della certificazione o della ricertificazione

L'organo deliberante ha l'autorità per poter deliberare:

- positivamente sulla certificazione (rilascio iniziale o a rinnovo, mantenimento a seguito di sorveglianza, supplementare, estensione e revoca provvedimento di sospensione) nel caso in cui i risultati dell'audit non evidenziano la formalizzazione di Non Conformità, definendo anche il periodo



temporale che deve intercorrere fra l'audit condotto, su cui si sta basando la decisione, e il successivo audit da programmare e pianificare.

- negativamente sulla certificazione (diniego rilascio o rinnovo, estensione o riduzione e annullamento e revoca), o adottare un provvedimento di sospensione (mantenimento a seguito di sorveglianza o supplementare), nel caso in cui i risultati dell'audit evidenziano la formalizzazione di Non Conformità e/o di Osservazioni, che considerate in un contesto globale, generano dubbi significativi in merito alla capacità del sistema di gestione dell'organizzazione Cliente di conseguire i risultati previsti. Il CC, in tal caso, verbalizza la propria decisione e stabilisce anche il periodo minimo (max sei mesi, oltre tale periodo temporale se l'organizzazione non permette la regolare conduzione dell'audit, il contratto tra le parti si ritiene risolto e rescisso) che deve intercorrere per la pianificazione del successivo audit da programmare, pianificare e condurre al fine di verificare l'attuazione delle correzioni e l'efficacia delle azioni correttive proposte per la risoluzione delle anomalie e causa di decisione negativa sulla certificazione.

L'organo deliberante ha la facoltà di modificare la classificazione delle anomalie rilevate dal GVI sulla base delle evidenze oggettive analizzate e valutate in sede di delibera. L'organo deliberante, anche a fronte di un esito positivo delle attività di audit, può prevedere l'eventualità di non rilasciare, sospendere, ridurre e/o annullare e revocare la certificazione nel caso in cui il sistema di gestione non garantisca il rispetto dei requisiti cogenti di prodotto e/o servizio.

Ad esito positivo dell'organo deliberante, l'Organizzazione è iscritta in tempo reale nel "Registro delle Organizzazioni Certificate", reso pubblico e comunicato ad ACCREDIA secondo le disposizioni applicabili.

I documenti che attestano l'esito della delibera sono:

- una scheda di sorveglianza cliente riportante il Programma Triennale di mantenimento approvato in sede di delibera,
- un certificato con validità triennale che riporta: un numero identificativo con la corrispondente revisione, la ragione sociale dell'organizzazione con relativo/i sito/i operativo ed indirizzo/i, la norma di riferimento e il regolamento ACCREDIA RT05 con revisione, il campo di applicazione, il settore EA, la data di emissione che coincide con la data di delibera della certificazione, la data di scadenza, il logo dell'organismo di accreditamento, la firma del Direttore di PCC Sp. z o.o. Sp. k.

Verranno inoltre inviati all'organizzazione i marchi di certificazione e le proposte di composizione per il loro utilizzo.

Su richiesta delle parti interessate, l'Ente fornisce copia conforme e dichiarazione firmata dall'amministratore circa il certificato rilasciato.

4. PROCEDURA DI MANTENIMENTO/SORVEGLIANZA

L'Ente attua procedure per il mantenimento/sorveglianza dei Sistemi di Gestione certificati al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti richiesti dalla norma. Tale controllo è espletato mediante Audit di sorveglianza effettuati, di solito, con cadenza annuale.

L'Organizzazione deve compilare il modulo di aggiornamento dati ed inviarlo all'Ente almeno 60 giorni prima della pianificazione dell'audit di sorveglianza.

Il mantenimento della certificazione di conformità è subordinato alla presenza delle condizioni alle quali essa è stata rilasciata ed è valutata mediante audit di sorveglianza su campo annuali per ogni anno solare, da programmare in conformità Programma Triennale con riferimento alla data di decisione di certificazione o di rinnovo della stessa, con lo scopo di verificare che l'Organizzazione Cliente continui a rispettare i requisiti della norma relativa al sistema di gestione.

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Non si effettuano audit di sorveglianza della durata inferiore ad 1 gg-uomo; non è ammessa l'effettuazione di un audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate giustificazioni.



La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 mesi dalla data di delibera della certificazione. Gli audit di sorveglianza successivi vengono effettuati con una cadenza di 12 mesi. Il mancato rispetto di tali criteri da parte dell'organizzazione Cliente comporta la sospensione della certificazione sino alla data di conduzione dell'audit di sorveglianza (cfr. art. 20). La sospensione della certificazione può durare un periodo massimo non superiore a 6 mesi alla decorrenza dei quali, senza che sia stata possibile la conduzione dell'audit di sorveglianza, la certificazione viene annullata e revocata. (cfr. par. 11).

Data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi di inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + 3 mesi rispetto alla data programmata, limitatamente alle sole attività di cantiere. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In caso di inattività dell'organizzazione, gli audit di sorveglianza dovranno comunque essere condotti secondo le sopracitate tempistiche, anticipando o posticipando la sola parte di audit relativa alle attività di cantiere. In caso di impossibilità di verifica in cantiere secondo gli intervalli e le tolleranze indicate, vale quanto sopra riferito in merito alla sospensione e successivo eventuale annullamento e revoca della certificazione.

L'Ente manterrà adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

5. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

Lo scopo dell'audit di rinnovo (in generale è solo un audit fase 2), da programmare in conformità al Programma Triennale è quello di confermare la conformità continua e l'efficacia del sistema di gestione nel suo complesso, nonché la sua continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione allo scadere del triennio di validità della certificazione.

L'Ente può prevedere, inoltre, la possibilità di condurre anche un audit fase 1 qualora siano intervenute nell'ultimo anno di validità del certificato modifiche significative nel sistema di gestione, nella proprietà, nel contesto in cui il sistema di gestione dell'organizzazione Cliente opera (es. modifiche della legislazione) ed ogni qualvolta, a propria discrezione, lo ritiene necessario. L'Ente, in tal caso, ha la facoltà programmare, pianificare e condurre le due fasi consecutivamente in funzione di situazioni particolari quali la semplicità del sistema di gestione e le dimensioni contenute dell'organizzazione.

L'audit di rinnovo è necessario per accertare:

- l'efficacia del sistema di gestione nella sua globalità, alla luce di modifiche interne ed esterne;
- l'impegno dimostrato a mantenere l'efficacia ed il miglioramento del sistema di gestione al fine di rafforzare le prestazioni complessive;
- se l'operatività del sistema di gestione certificato contribuisce al conseguimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione.

Tale audit è condotto con una cadenza temporale tale da permettere:

- la decisione sul rinnovo entro e non oltre la data di scadenza triennale nominale riportata sulla certificazione;
- la continuità rispetto alla data di certificazione.

Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.



Se le attività di rinnovo non sono completate con successo entro la data di scadenza del certificato, queste possono comunque essere svolte entro i 12 mesi successivi alla scadenza secondo le seguenti modalità e tempistiche:

<p>a) L'attività di rinnovo (verifica e delibera) è iniziata prima o dopo della data di scadenza della certificazione ed è stata completata positivamente entro 6 mesi della data di scadenza della certificazione</p>	<p>A seguito della scadenza del certificato è possibile, entro 6 mesi, ripristinare la certificazione posto che siano state completate positivamente le attività pendenti di rinnovo della certificazione (es.: completamento dell'audit di rinnovo, verifica di attuazione di trattamenti e azioni correttive intrapresi dall'organizzazione a seguito eventuali non conformità e relativa delibera): in tal caso, se l'organizzazione cliente vuole mantenere la storicità del certificato, verrà rimesso il certificato con evidenza sullo stesso del periodo di non validità della certificazione, ovvero il periodo che intercorre dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino della certificazione, e con data di scadenza basata sulla data del precedente ciclo di certificazione. La durata della verifica è pari ad un audit di rinnovo.</p>
<p>b) L'attività di rinnovo (verifica e delibera) è iniziata prima o dopo la data di scadenza della certificazione ma è terminata oltre i 6 mesi dalla data di scadenza, ma non oltre 12 mesi dalla scadenza.</p>	<p>A seguito della scadenza del certificato è possibile, anche dopo i 6 mesi, ripristinare la certificazione posto che siano state completate positivamente le attività pendenti di rinnovo della certificazione (es: effettuazione o completamento dell'audit previsto per il rinnovo, verifica di attuazione di trattamenti e azioni correttive intrapresi dall'organizzazione a seguito eventuali non conformità e relativa delibera): in tal caso, se l'organizzazione cliente vuole mantenere la storicità del certificato, si rimette il certificato con evidenza del periodo di non validità della certificazione, ovvero il periodo che intercorre dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino della certificazione, e con data di scadenza basata sulla data del precedente ciclo di certificazione. La durata della verifica è pari ad un audit di fase 2 e non inferiore alla durata di un rinnovo.</p>
<p>c) L'attività di rinnovo (verifica e delibera) non viene completata entro 12 mesi dopo la data di scadenza del certificato</p>	<p>Verrà effettuato un audit iniziale (o integrare la verifica eventualmente già iniziata, fino ad arrivare ad una durata pari ad uno fase 1 + fase 2), emettendo un nuovo certificato senza mantenere la storicità del certificato. Non si tratta quindi di rinnovo ma di una nuova certificazione.</p>

In tutti i casi precedenti, e quindi quando l'attività di audit viene iniziata e/o completata dopo la scadenza del certificato, l'Ente può sempre decidere di effettuare un audit iniziale (fase 1 + fase 2), emettendo un nuovo certificato senza mantenere la storicità del certificato.

Nel caso in cui il certificato dovesse avere una durata inferiore ai 3 anni, per via del rinnovo posticipato, rimane pienamente applicabile il principio per cui nel ciclo di certificazione (dalla decisione di rinnovo, eventualmente posticipato, al rinnovo successivo) devono essere coperti tutti i requisiti e tutto lo scopo del certificato, con verifiche di sorveglianza condotte almeno 1 volta ogni anno.



Si ricorda che se il rinnovo non viene effettuato entro la scadenza del certificato, il certificato perde in automatico la sua validità, con quanto ne consegue per il mantenimento dell'attestazione SOA, anche se il ritardo nel rinnovo fosse solo di 1 giorno. Qualora il certificato poi dovesse essere "riattivato" con una verifica condotta e completata al massimo entro un anno dopo la data di scadenza, l'organizzazione potrà presentare il nuovo certificato (la cui validità sarà di durata inferiore rispetto alla consueta validità triennale), alla SOA e agli altri organi competenti.

Il mancato rispetto di tali criteri da parte dell'organizzazione Cliente equivale ad una dichiarazione di recesso dal servizio e rinuncia al certificato di conformità (cfr. par. 11).

Il rinnovo della certificazione di conformità è subordinato alla presenza delle condizioni alle quali essa è stata rilasciata, nonché ai risultati del riesame del sistema nell'arco del periodo di certificazione e ai reclami ricevuti dall'organizzazione Cliente.

6. UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI

Si rimanda al par. 7.5 del Regolamento RT05 in revisione corrente disponibile sul sito www.accredia.it.

Si ritiene utile richiamare, a titolo non esaustivo, che:

Una o più attività associate ad una tipologia d'opera può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali sostitutive.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione. L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che le attività non siano concluse da oltre 5 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività. Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

A tal proposito l'impresa di costruzione deve dimostrare di aver correttamente operato e il GVI deve considerare tutti gli elementi applicabili riportati nel par. 9 quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di una attività associata ad una o più tipologie di opera da verificare in cantiere/sito.

Tale opzione non può essere utilizzata in contrasto con quanto specificato al par. 3 in cui è chiaramente stabilito che "non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno".

7. SCOPO DI CERTIFICAZIONE. CRITERI DI REDAZIONE E GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'.

Si utilizza, a titolo non esaustivo, la seguente tabella per la formulazione scopi di certificazione:

MACROTIPOLOGIA	NACE	PROCESSO REALIZZATIVO (PER) AFFINITÀ		TIPOLOGIA DI OPERE	ESEMPI SCOPO IN PRIMA CERTIFICAZIONE	
		COMPLESSE	AFFINI E COERENTI		PROCESSO REALIZZATIVO DA CAMPIONARE IN CANTIERE	PROCESSO REALIZZATIVO DA CAMPIONARE DOCUMENTALMENTE
Opere di costruzione di ingegneria edile, inclusi beni immobili sottoposti a tutela	41	COSTRUZIONE	RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali • Industriali (fabbriche, officine, capannoni) • Carceri • Ospedali • Scuole • Caserme • Uffici • Teatri • Stadi • Stazioni ferroviarie e metropolitane 	COSTRUZIONE DI Edificio residenziale o industriale o carcere o ospedale o scuola o caserma o ufficio o teatro o stadio o stazione ferroviaria / metropolitana	RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione

Regolamento per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione. – appendice 1


	41	RESTAURO	RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali • Edifici storici • Chiese • Teatri • Stazioni ferroviarie • etc... 	RESTAURO E MANUTENZIONE DI beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	MANUTENZIONE DI beni immobili sottoposti a tutela
Opere infrastrutturali per la mobilità e opere d'arte nel sottosuolo	42.1	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Strade* • Autostrade* • Ponti* • Viadotti* • Ferrovie* • Linee tranviarie* • Metropolitane* • Funicolari* • Piste aeroportuali* (* e relative opere complementari) 	COSTRUZIONE DI Strade o autostrade o ponti o viadotti o ferrovie o linee tranviarie, metropolitane, funicolari o piste aeroportuali	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
	42.1	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Gallerie naturali • Trafori • Passaggi sotterranei • Tunnel • etc. 	COSTRUZIONE DI Gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, etc...	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
Opere per la produzione di energia elettrica	42.2	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti per la produzione di energia elettrica 	COSTRUZIONE DI Impianti per la produzione di energia elettrica	MANUTENZIONE DI Impianti per la produzione di energia elettrica
	42.2	INSTALLAZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti per la trasformazione alta/media tensione • Impianti per la distribuzione di energia elettrica in corrente 	INSTALLAZIONE DI Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente	MANUTENZIONE DI una tipologia di impianti fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
Opere idrauliche a rete, marittime e fluviali, inclusa la costruzione di dighe (togliere la parte non applicabile)	42.2	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Acquedotti • Gasdotti • Oleodotti • Opere di irrigazione e di evacuazione 	COSTRUZIONE DI acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
	42.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dighe 	COSTRUZIONE DI Dighe	MANUTENZIONE DI Dighe
	42.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dragaggi • Porti • Moli • Banchine • Pennelli • Piattaforme • Pontili • Difese costiere • Scogliere • Condotte sottomarine. 	COSTRUZIONE, ESECUZIONE DI Dragaggi, porti, moli, banchine, pennelli, piattaforme, pontili, difese costiere, scogliere, condotte sottomarine	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
	42.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Canali navigabili • Bacini di espansione • Sistemazione delle foci • Consolidamento alvei/argini • Sistemazione idraulica 	COSTRUZIONE DI Canali navigabili, bacini espansione, sistemazione foci, consolidamento alvei, argini sistemazione idraulica	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
Impianti tecnologici termofluidi (idraulici, di riscaldamento, condizionamento, gas, antincendio) elettrici-elettronici (elettrici, telefonici, radiotelevisivi, reti dati)	43.2	INSTALLAZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti • Elettrici • Elettronici • Idraulici • Di riscaldamento • Di condizionamento • A gas • Antincendio 	INSTALLAZIONE DI Impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, condizionamento, gas, antincendio	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
Opere di riqualificazione ambientale	43.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 	COSTRUZIONE DI Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	MANUTENZIONE DI una tipologia di opere fra quelle non verificate in cantiere e presenti nel campo di applicazione
	43.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Opere di ingegneria naturalistica 	COSTRUZIONE DI Opere di ingegneria naturalistica	MANUTENZIONE DI Opere di ingegneria naturalistica



Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Per confermare lo scopo di certificazione in fase di rinnovo, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

L'Ente, nella definizione dello scopo di certificazione secondo i criteri sopra riportati, non utilizza in alcun modo i codici alfanumerici definiti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sia per le categorie generali che speciali (es. OG1, OG3, OS4, OS16, ecc), né utilizza diciture eccessivamente generiche che non consentano di instaurare un legame diretto tra lo scopo della certificazione e quanto verificato in cantiere (es. installazione di impianti tecnologici, opere edili, costruzione di opere viarie, ecc).

Per l'utilizzo delle certificazioni ISO 9001:2008 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Per informazioni dettagliate sui criteri per la redazione dei certificati di conformità, si rimanda al par. 5 del Regolamento RT05 in revisione corrente disponibile sul sito www.accredia.it

8. AUDIT SPECIALI

L'Ente si riserva di eseguire specifici audit supplementari presso l'organizzazione (il tempo di audit, e quindi i gg/uomo necessari per la conduzione regolare di tali audit, varia da un minimo di 0,5 gg/uomo ad un massimo di 1/3 del tempo speso per l'audit iniziale di certificazione o rinnovo ed addebitato all'Organizzazione secondo quanto previsto dal documento "Tariffario SGQ IAF28" e relativi allegati vigenti al momento di tale avvenimento), anche non programmati (con una tolleranza di ± 30 giorni rispetto alla data programmata) nel caso di modifiche che influenzano significativamente le attività e l'operatività dell'organizzazione stessa (come cambiamento della proprietà, cambiamenti del personale o delle apparecchiature, ecc.), oppure nel caso in cui l'analisi di reclami, gravi segnalazioni dal mercato od ogni altra informazione oggettivata indichi che l'organizzazione non è più conforme ai requisiti dell'Ente. Tali audit non modificano il calendario previsto dal Programma Triennale. Nel caso in cui l'audit supplementare coincida con l'audit di sorveglianza o rinnovo, quest'ultimo può sostituire o estendere l'audit supplementare programmato e pianificato. Il mancato rispetto di tale criterio da parte dell'organizzazione Cliente equivale ad una dichiarazione di recesso dal servizio e rinuncia al Certificato di Conformità (cfr. par.11).

8.1 Estensione e riduzione dello scopo di certificazione

Lo scopo di certificazione può essere esteso su richiesta dell'Organizzazione.

Nel caso in cui l'organizzazione richieda l'estensione del campo di applicazione della certificazione per includere nuove aree di attività o elementi del sistema di gestione che non sono stati inclusi nella certificazione, l'Ente conduce un riesame della domanda al fine di stabilire:

- le attività di audit necessarie per decidere se è possibile o meno concedere l'estensione;
- l'adeguamento dell'offerta commerciale che l'organizzazione è tenuta ad accettare in sostituzione dell'offerta commerciale precedentemente stipulata tra le parti.

L'estensione del campo d'applicazione della certificazione di conformità è subordinata alla presenza delle condizioni alle quali essa è stata rilasciata.



L'Ente, in caso di richiesta di riduzione, conduce un riesame della domanda al fine di stabilire l'accettabilità della stessa che risulta essere:

- possibile per talune linee di prodotto/servizio;
- da valutare nel caso di requisiti e/o processi purché la relativa esclusione non comprometta la capacità dell'organizzazione di fornire prodotti/servizi rispondenti ai bisogni ed alle attese dei clienti ed ai requisiti cogenti applicabili.

L'Ente si riserva, infine, il diritto di procedere d'ufficio alla riduzione del campo d'applicazione della certificazione, qualora l'organizzazione Cliente:

- non sia stata in grado di mettere l'Ente in condizione di verificare tutti i processi descritti nel campo di applicazione nel corso del triennio di validità della certificazione;
- abbia mancato, in modo persistente o grave, di rispettare i requisiti della certificazione relativamente a quelle parti del campo di applicazione della certificazione;
- nel caso di affitto, cessione, conferimento di ramo d'azienda, fusione o scissione, ecc.

8.2 Audit con breve preavviso

Gli Audit con breve preavviso sono effettuati:

- per esaminare eventuali reclami,
- per rispondere ai cambiamenti (riguardanti la possibilità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti degli standard applicabili),
- per procedere ulteriormente nel caso di sospensione della certificazione.

L'Ente comunica all'organizzazione Cliente tale eventualità, comprensiva di motivazioni oggettivate, contestualmente al piano di audit almeno con tre giorni di preavviso, solo se trattasi di audit con breve preavviso. L'Ente, visto che tale breve periodo temporale non consente all'organizzazione Cliente di esercitare il proprio diritto di ricusazione sui membri del gruppo di audit, designa il personale do audit in base alle loro precedenti presenze presso l'organizzazione e alla mancanza di reclami da parte della stessa. Nel caso in cui avranno esito negativo, il costo di detti audit, comprensivi delle spese di trasferta dell'auditor, è a carico dell'Organizzazione cliente; in caso di esito positivo i suddetti costi saranno interamente a carico dell'Ente. Il mancato rispetto di tali criteri da parte dell'organizzazione Cliente equivale ad una dichiarazione di recesso dal servizio e rinuncia al Certificato di Conformità (cfr. par.11).

9. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'

Si rimanda al par. 6 del Regolamento RT05 in revisione corrente disponibile sul sito www.accredia.it.

A titolo non esaustivo, si richiama quanto segue:

Le ATI non sono, per loro natura, certificabili e quanto segue si riferisce esclusivamente alle imprese di costruzione singole che costituiscono le stesse ATI:

- i cantieri gestiti da un'ATI, o dalla società consortile costituita a valle dell'ATI, possono sempre essere utilizzati per la valutazione del SGQ dell'impresa di costruzione che opera in qualità di mandataria dell'ATI orizzontale;
- non può essere utilizzato il cantiere di un'ATI, o della società consortile costituita a valle dell'ATI, per valutare il SGQ di un'impresa di costruzione che opera in qualità di mandante.
- nel caso di ATI di tipo verticale (raggruppamento tra imprese con caratteristiche produttive non omogenee), ovvero nel caso di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione, non si richiedono particolari criteri valutativi in quanto ciascuna impresa di costruzione applica, separatamente, il proprio SGQ.

Per alcuni particolari processi e/o prodotti valgono i seguenti criteri:



- a) *Prefabbricazione a piè d'opera*: i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate, per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel PdQ di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- b) *Produzione di calcestruzzo e malte in cantiere*: per il calcestruzzo strutturale, vale quanto indicato al punto a); per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo e, se applicabile, sui parametri chimico-fisici dei componenti da miscelare richiesti dal capitolato speciale d'appalto (gli inerti utilizzati per la produzione in cantiere devono essere provvisti di Marcatura CE).
- c) *Prodotti acquistati sul mercato*: per i prodotti critici occorre che l'impresa si rifornisca possibilmente da fornitori in possesso di certificazione di SGQ o di prodotto e che comunque verifichi la presenza delle dichiarazioni di conformità richiesti dalle leggi vigenti.

Alcuni componenti strutturali da considerare critici sono (al seguente link è possibile trovare l'elenco aggiornato dei prodotti da costruzione per cui è prevista la Marcatura CE - http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonisedstandards/construction-products/index_en.htm):

- ferro d'armatura (presagomato o acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso);
- cementi e malte;
- calcestruzzo preconfezionato;
- conglomerato bituminoso
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo e/o in laterizio, ecc.);
- manufatti strutturali prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, altri),
- materiali e prodotti a base di legno.

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze in sede di audit:

Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio. L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm).

Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.

Materiali e prodotti per uso strutturale: innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti.

Gli auditor dell'Ente dovranno fornire evidenza di aver verificato, ad ogni audit, i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza, correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLPP (es. Centri di Trasformazione), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLPP.

Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate dall'OdC al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.



Per quanto riguarda il processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

Si sottolinea che nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'attestazione SOA, essendo la stessa rilasciata solo sulla base della presenza in organico di un numero minimo di personale tecnico.

Il Gruppo di Verifica, in casi particolari, può limitare l'uso del termine "Progettazione" solo ad alcune tipologie di opere/processi inclusi nello scopo di certificazione, inserendo per le altre la dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente".

Le imprese di costruzione devono:

- specificare come si controllano i subappalti (outsourcing) o le forniture es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli;
- avere a disposizione un elenco di leggi, norme e regole tecniche applicabili aille tipologia d'opera di competenza e dimostrarne aggiornamento, diffusione, conoscenza ed applicazione;
- predisporre i DVR e i documenti di pianificazione della sicurezza, di sedi e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili e darne opportuna evidenza.

Il Gruppo di Verifica dell'Ente acquisirà le seguenti evidenze, oltre a quanto altro richiesto dalla norma UNI CEI EN/ISO IEC 17021-1:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione).
- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere.
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione.
- Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo).
- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati).
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente).
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate.
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo).
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione).
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri).
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli).



- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni.
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera).
- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica).
- Proprietà dei clienti.
- Esistenza documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i rapporti del cantiere).

9.1 Prescrizioni sulle certificazioni dei consorzi e dei contraenti generali

Per quanto concerne le certificazioni dei consorzi operanti nei pubblici appalti, in conformità al documento Accredia RT 05, valgono le seguenti prescrizioni:

I certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35, e come tale l'ente gestisce la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali.

Pur tuttavia, è ammissibile attribuire al settore IAF 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici, di cui all' art. 45 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017, e gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di ...);

oppure

b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un sistema di gestione certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico sistema di gestione (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti). In tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28, bensì primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore IAF 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui sopra (es. Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di).

Laddove si configuri la situazione descritta al caso b), è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

caso B1) il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel Manuale e nel sistema di gestione): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate;

caso B2) il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio:



predisposizione piano della qualità, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

Per quanto concerne i contraenti generali operanti nei pubblici appalti, la certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale dei Contraenti Generali viene riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi del TITOLO III "CONTRAENTE GENERALE" del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017.

I certificati dovranno fare riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano, a tal proposito, 2 possibili situazioni:

- a) caso in cui il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso il certificato riporterà, come primario, il settore EA 35 e come settore secondario il settore IAF 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);
- b) caso in cui il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato riporterà, come primario, il settore IAF 35 e come secondari i settori IAF 28 e IAF 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

In ogni caso il certificato di SGQ riporterà la dicitura: "Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i." e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.".

Nel caso di Organizzazioni che non risultano certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, l'Ente procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

L'Ente riporterà i riferimenti al D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo B1, solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale.

A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornata Accerta S.p.A., che eseguirà una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate.

Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.

10. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'azienda ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della Certificazione del proprio Sistema di Gestione nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento all'oggetto e ai limiti della Certificazione ottenuta.

La Certificazione è rilasciata all'azienda limitatamente alla norma, alle attività certificate e ai siti (unità operative) riportati nel certificato e non è trasferibile o estendibile ad altre unità. La Certificazione rilasciata dall'Ente sul Sistema di Gestione non solleva l'azienda dagli obblighi di legge derivanti dai processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. In particolare si ricorda che nessuna responsabilità può derivare all'Ente per inadempienze legislative.

L'Ente non è responsabile d'inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'azienda o dai suoi prodotti, processi o servizi.

Le modifiche organizzative e strutturali che l'azienda fa per accedere alla Certificazione sono esclusiva responsabilità dell'azienda stessa.



10.1 Modifiche al Sistema di Gestione dell'Organizzazione

Durante il periodo di validità della Certificazione rilasciata, l'azienda deve notificare per iscritto (via fax, lettera o email) all'Ente ogni modifica sostanziale (organizzativa e/o documentale) del suo Sistema di Gestione descrivendo la natura e la portata dei cambiamenti effettuati.

10.2 Osservatori ed Ispettori degli Enti di Accreditamento

L'azienda deve consentire l'accesso ai propri locali agli auditor dell'Ente, agli eventuali osservatori o esperti tecnici e agli ispettori degli enti di accreditamento PCA e ACCREDIA e assisterli durante gli Audit.

Il rifiuto da parte dell'azienda di ricevere gli osservatori degli enti di accreditamento in accompagnamento agli auditor dell'Ente sarà motivo del mancato rilascio o della revoca della Certificazione. L'azienda può invitare ad assistere agli Audit propri osservatori (come i consulenti), a condizione che essi rispettino il ruolo di osservatore e non intervengano in modo attivo nel processo di Audit.

10.2.1 Market Surveillance Visit

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dall'Ente siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente garante del riconoscimento in Italia delle certificazioni SGQ IAF 28 emesse (Ente di Accreditamento ACCREDIA) può richiedere:

- la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati dall'Ente;
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata direttamente attraverso l'uso di proprio personale, denominate "Market Surveillance Visit".

La partecipazione di osservatori ACCREDIA agli audit effettuati da l'Ente S.p.A e l'eventuale Market Surveillance Visit effettuata da personale ACCREDIA presso l'Organizzazione certificata sono preventivamente concordate tra l'Ente e l'Organizzazione.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benessere alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benessere alla verifica, la certificazione viene revocata.

Le modalità di accertamento utilizzate dall'Ente di Accreditamento ACCREDIA sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni / circolari disponibili sul sito web dello stesso Ente ("www.accredia.it"), in particolare per le Market Surveillance Visit, tali modalità di accertamento sono stabilite con riferimento al documento IAF ID 4 Market Surveillance of Certified Organizations (reperibile nel sito web "www.iaf.nu").

L'Organizzazione dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditamento la documentazione che l'Ente ha preso a riferimento durante gli audit precedenti.

La visita è svolta direttamente da personale ACCREDIA con l'aiuto di un questionario (un esempio è riportato in allegato al documento IAF ID 04), e alla presenza del personale dell'Organizzazione (usualmente il Responsabile Qualità e il Rappresentante della Direzione) e di personale dell'Ente (possibilmente un membro del gruppo di verifica che ha condotto l'audit più recente).

Questa visita non coincide con una attività di sorveglianza o rinnovo condotta da l'Ente, ma è una giornata a sé stante. L'Organizzazione oggetto dell'attività di Market Surveillance Visit viene scelta, in base ad alcuni fattori di rischio (es: scopo del certificato, dimensioni dell'Organizzazione, sede, gruppo di audit), direttamente dall'Ente di Accreditamento ACCREDIA in occasione delle verifiche in sede presso l'Ente; l'Ente di Accreditamento ACCREDIA procederà ad informare l'Ente circa l'Organizzazione selezionata e a prelevare, dalla sede dell'Ente, copia dei rapporti di verifica (ivi comprese le check-list a supporto) degli ultimi 3 anni. Per la programmazione della Market Surveillance Visit, l'Ente di Accreditamento ACCREDIA informerà l'Ente con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi; il piano di visita verrà predisposto dall'Ente di Accreditamento ACCREDIA e sarà inviato dall'Ente entro 3 giorni lavorativi prima dell'effettuazione della market Surveillance Visit.

Il contatto con l'Organizzazione da verificare viene tenuto direttamente dall'Ente e non da ACCREDIA. Per queste attività, non è prevista la verifica in cantiere.



10.3 Comunicazioni

L'azienda deve informare tempestivamente l'Ente a mezzo fax e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di qualsiasi segnalazione comunicata dal pubblico e/o dalla pubblica autorità relativamente a inadempienze legislative, violazioni di leggi e di disposizioni regolamentari ad essa imputabili e in caso di procedimenti giudiziari per responsabilità da prodotto o violazioni di leggi di prodotto/servizio per cui è stata rilasciata la Certificazione.

Informazioni puntuali sullo stato di validità dei singoli Certificati emessi, potranno essere comunicati a terzi sia previa richiesta sia su base volontaria da parte dell'Organismo di certificazione.

10.4 Risoluzione di reclami e appelli

Si richiama il par. 6 del "Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione".

11. SANZIONI DI NATURA TECNICA

11.1 Sospensione

La sospensione della certificazione è una decisione di natura tecnica e comunicata per iscritto dall'Ente all'Organizzazione nel caso in cui si verifichino le condizioni riportate al par. 4.9 del "Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione" o a seguito del rifiuto della presenza di osservatori PCA/ACCREDIA di cui al par. 9.2.

Inoltre l'Ente attua idonee azioni di pubblicizzazione del provvedimento adottato, anche attraverso il proprio sito ufficiale, e fa comunicazione scritta ad ACCREDIA e all'Autorità competente entro 5 gg. dalla data del provvedimento.

11.2 Revoca

La revoca della certificazione è una decisione di natura tecnica e comunicata per iscritto dall'Ente all'Organizzazione nel caso in cui si verifichino le condizioni riportate al par. 4.11 del "Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione" o a seguito del rifiuto della presenza di osservatori PCA/ACCREDIA di cui al par. 9.2 .

Inoltre l'Ente attua idonee azioni di pubblicizzazione del provvedimento, anche attraverso il proprio sito ufficiale, e comunicandolo ad ACCREDIA, alla SOA di riferimento (ove applicabile) e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP (per cui ACCREDIA è intermediario per la trasmissione dei dati), in conformità alle disposizioni normative nazionali che si applicano per le certificazioni di sistemi di gestione qualità nel settore costruzioni (Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011). Il relativo termine di comunicazione è di 5 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di sospensione, a seguito del quale l'Ente provvede alla cancellazione, in tempo reale, dell'Organizzazione dal proprio registro e dalla Banca Dati ACCREDIA delle "Organizzazioni/aziende con sistema di gestione certificato".

L'Organizzazione a cui è stata ritirata la certificazione può ripresentare Domanda solo a seguito della dimostrazione che sono già stati portati a termine efficacemente i provvedimenti che l'Ente ha ritenuto idonei ad evitare il ripetersi delle condizioni che avevano dato luogo al provvedimento.

11.3 Riduzione dello scopo di certificazione

L'Ente adotta il provvedimento di riduzione dello scopo della certificazione di un' organizzazione certificata per escludere le parti che non soddisfano i requisiti, nei casi in cui l'organizzazione abbia in modo persistente e grave mancato di soddisfare i requisiti della certificazione, per quelle parti dello scopo della certificazione, in accordo al par. 4.12 del "Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione".



un' Organizzazione”.

Tale riduzione è adottata coerentemente con i requisiti della norma utilizzata per la certificazione e la documentazione di cui al par. 2.

12. RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE E USO DEL LOGO

Si richiama i par. 8 e 9 del “Regolamento Generale per la certificazione e sorveglianza dei Sistemi di Gestione di un' Organizzazione”.

(fine del documento)

Per accettazione :

Data: ____/____/____,

Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____